Allegato alla dgr
n. del

REGIONE DEL VENETO
SEZIONE CONTROLLI GOVERNO E PERSONALE SSR

Oggi, 12 maggio 2015, a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

L'Assessore alla Sanità
Luca Coletto

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali

ANAAO-ASSOMED _____

CIMO _____

CGIL MEDICI _____

CISL MEDICI _____

AAROI-EMAC _____

FVM _____

FASSID _____

FESMED _____

ANPO ASCOTI FIALS _____

FM aderente UIL FPL _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
SEZIONE CONTROLLI
GOVERNO E PERSONALE SSR

La Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria

PRENDONO ATTO CHE:

- l'articolo 58, comma 2 e segg. del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000, disciplina l'attività di consulenza chiesta alle aziende sanitarie da parte di soggetti terzi;
- in particolare, il comma 2, lett. a) dell'articolo 58 citato disciplina le convenzioni di consulenza in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto individuando i contenuti minimi delle stesse convenzioni;
- con D.G.R. n. 2846 del 29 dicembre 2015 recante "Disposizioni per l'anno 2015 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica" sono state, tra l'altro, fornite indicazioni in merito alla stipula delle convenzioni di consulenza previste dalla predetta clausola contrattuale.

RITENGONO NECESSARIO

- fornire ulteriori indicazioni per la stipula delle convenzioni di consulenza volte ad assicurare l'appropriatezza delle relative attività ed a favorire l'ottimizzazione dell'assetto organizzativo aziendale;
- determinare, per assicurare omogeneità di trattamento ai dirigenti medici impegnati nelle attività di consulenza, i compensi agli stessi riconoscibili dalle aziende ed enti del SSR

CONVENGONO:

- di approvare, per i conseguenti adempimenti dell'amministrazione regionale, le allegate linee guida per la stipula delle convenzioni di consulenza ex art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.06.2000 da parte delle aziende ed enti del SSR.

Allegato A alla dgr
n. del

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE CONTENZIOSO E PERSONALE

LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI DI CONSULENZA EX ARTICOLO 58, COMMA 2, LETT. A), DEL CCNL DELL'8.06.2000

Con D.G.R. n. 2846 del 29 dicembre 2014 recante "*Disposizioni per l'anno 2015 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica*" sono state, tra l'altro, fornite indicazioni in merito alla stipula delle convenzioni di consulenza previste dalla disposizione contrattuale in oggetto.

Con riferimento specifico alle consulenze di cui all'articolo 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'8.06.2000, la D.G.R. 2846/2014 ha altresì disposto che le stesse debbano essere previamente autorizzate dall'Area Sanità e Sociale, sulla base di richieste delle aziende nelle quali devono essere indicati/e:

- ✓ le ragioni che giustificano la consulenza in rapporto all'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza ed alle linee di programmazione regionale;
- ✓ i soggetti con i quali si intendono stipulare le convenzioni;
- ✓ la durata delle stesse convenzioni;
- ✓ il numero e la durata degli accessi;
- ✓ l'ammontare della spesa.

La delibera giuntale ha inoltre disposto che le Aziende non possano stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali che devono essere adeguatamente rappresentate in sede di richiesta di autorizzazione.

Nel confermare e ribadire quanto disposto dal provvedimento regionale in parola (ad eccezione delle modifiche relative all'impegno medio orario del personale impegnato nell'attività di consulenza di cui al punto B del *Quadro normativo di riferimento* delle presenti linee guida), si intendono ora fornire ulteriori indicazioni per la stipula delle convenzioni di consulenza volte ad assicurare l'appropriatezza delle relative attività ed a favorire l'ottimizzazione dell'assetto organizzativo aziendale, le cui eventuali criticità, se risolvibili con adeguate scelte gestionali, non possono giustificare il ricorso ad uno strumento che determina maggiori costi per le aziende.

Con le presenti linee guida, in funzione di una omogeneizzazione dei compensi riconoscibili ai dirigenti medici e sanitari impegnati nelle attività di consulenza, si intendono fornire anche indicazioni per la determinazione degli stessi.

Le presenti Linee Guida, ivi comprese le disposizioni concernenti i compensi, dovranno essere recepite nell'Atto Aziendale in materia di libera professione intramuraria, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. g), del CCNL del 3.11.2005.

Quadro normativo di riferimento

La consulenza che, se richiesta da soggetti terzi all'azienda, costituisce una particolare forma di libera professione intramuraria, è soggetta, in quanto tale, ai principi generali in materia posti dalla normativa vigente ed, in particolare, da quelli rinvenibili negli articoli 15 quater e 15 quinquies del D.Lgs. 502/1992, nel DPCM 27.03.2000, nella L. 120/2007, negli articoli 55 e segg. dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000 e, per quanto riguarda il regime delle incompatibilità, nell'articolo 4, comma 7 della L. 412/1991. Le fonti amministrative regionali in materia di libera professione sono costituite dalle DD.G.R. 1049/2001, 360/2005, 2358/2011 e

DAG.4/5
REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE CONTROLLI GOVERNO PERSONALE SSR

847/2013. La disciplina specifica delle consulenze è invece contenuta nel citato articolo 58 dei CC.CC.NN.LL. delle aree dirigenziali dell'8.06.2000, oltre che in alcuni passaggi delle deliberazioni regionali citate e nella già richiamata D.G.R. 2846/2014.

Presupposti per la stipula delle consulenze e adempimenti necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle stesse da parte dell'Area sanità e Sociale.

A) Azienda che richiede la consulenza

L'Azienda potrà stipulare convenzioni di consulenza solo per prestazioni istituzionalmente dovute e nell'ipotesi in cui presso le strutture interessate i dirigenti medici in servizio non siano in possesso dell'esperienza professionale o specialistica necessaria per garantire in maniera appropriata particolari tipologie di prestazioni. La consulenza non potrà essere attivata per sopperire a carenze di organico dell'Azienda fatti salvi casi eccezionali correlati alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e, comunque per limitati periodi di tempo. In tali casi l'Azienda dovrà, comunque aver verificato, prima di formulare la richiesta di rilascio dell'autorizzazione all'Area Sanità e Sociale, l'oggettiva impossibilità di attivare tutte le misure organizzative alternative alla stipula delle convenzioni per far fronte alle predette carenze, quali la rimodulazione dei turni di lavoro, la mobilità interna, anche per discipline equipollenti, la consulenza interna ex articolo 58, comma 1 del CCNL 8.06.2000, l'acquisto di prestazioni ex art. 55, comma 2 del medesimo CCNL, l'assunzione di personale dipendente se già autorizzata dall'Area Sanità e Sociale.

Quanto sopra dovrà essere attestato dal Direttore Sanitario con specifica relazione allegata alla richiesta di autorizzazione alla stipula della consulenza.

In nessun caso la consulenza potrà essere attivata per garantire i servizi di guardia.

La consulenza riguardante lo svolgimento di prestazioni riconducibili a specialità di cui gli atti di programmazione regionale non prevedono l'esistenza all'interno dell'azienda dovrà essere assicurata, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente illustrati nella relazione del Direttore Sanitario in connessione alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, dalla struttura hub di riferimento, fermo restando che la relativa attività dovrà essere finalizzata alla presa in carico del paziente.

La consulenza, fatti salvi casi eccezionali adeguatamente motivati e documentati in sede di richiesta di autorizzazione, non potrà essere richiesta ad aziende ubicate al di fuori dell'ambito territoriale della Regione Veneto, da un lato in considerazione della presenza all'interno del SSR della generalità delle specialità e competenze necessarie per assicurare le prestazioni richieste e dall'altro per evitare fenomeni di induzione della domanda nei confronti di dette strutture da parte dei cittadini veneti, con conseguente aggravio degli oneri di mobilità sanitaria.

Come già stabilito nella D.G.R. 2846/2014 le Aziende non potranno stipulare rapporti convenzionali e richiedere consulenze nella stessa disciplina oggetto dell'acquisto di prestazioni, se non per ragioni eccezionali, anch'esse da rappresentare nella relazione del Direttore Sanitario.

Le attività di teleconsulto e le relative tariffe saranno disciplinate da specifiche linee guida, ai sensi delle quali le attività medesime dovranno concludersi con referto firmato digitalmente.

B) Azienda che autorizza la consulenza dei propri dipendenti

L'azienda non potrà autorizzare le prestazioni di consulenza ai dirigenti medici che si siano rifiutati di effettuare prestazioni aggiuntive ex articolo 55, comma 2 del CCNL 8.06.2000, non

REGIONE DEL VENETO giunta regionale SEZIONE CONTROLLO GOVERNO E PERSONALE SSR

risultando ammissibile che all'esercizio ancorchè legittimo di tale facoltà si accompagni la possibilità di svolgere analoghe attività per conto di aziende diverse da quella di appartenenza.

L'Azienda dovrà, laddove possibile, in relazione alla tipologia di consulenza richiesta, assicurare la rotazione del personale coinvolto, e verificare sia all'atto della stipula della convenzione che successivamente, l'osservanza della normativa nazionale all'epoca vigente in materia di orario di lavoro e di riposi. Dovrà altresì assicurare che il tempo dedicato alla consulenza non impedisca, o ostacoli, l'articolazione dei turni di lavoro e la completa fruizione delle ferie da parte dello stesso personale nei periodi contrattualmente previsti.

Inoltre, a modifica della D.G.R. 2846/2014, lo svolgimento delle prestazioni di consulenza non dovrà comportare un impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali complessive, concorrendo al raggiungimento di tale tetto anche le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55, comma 2, del CCNL dell'8.6.2000.

Non potranno essere coinvolti nelle attività di consulenza i dirigenti medici che siano a rapporto di lavoro a tempo ridotto ai sensi del CCNL 22.02.2001.

Il Direttore Generale dell'Azienda potrà disporre, previo parere del Direttore Sanitario, lo svolgimento di consulenze da parte dei dirigenti responsabili di struttura complessa, previa verifica che le stesse non compromettano, ai sensi dell'articolo 15 del CCNL del 3.11.2005, il funzionamento della struttura cui sono preposti e la migliore realizzazione dei programmi e degli obiettivi ad essa assegnati, oltrechè l'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro in relazione a quello degli altri dirigenti medici. Quanto sopra dovrà essere attestato dal Direttore Generale in sede di richiesta di autorizzazione alla stipula della convenzione, indirizzata all'Area Sanità e Sociale.

Considerato che l'attività di consulenza costituisce una particolare forma di libera professione intramuraria, la stessa potrà essere svolta dai soli dirigenti medici a rapporto esclusivo.

COMPENSI

Preliminarmente si precisa che i compensi dovranno essere determinati su base oraria escludendo, quindi, altri criteri di quantificazione (quali percentuali di DRG, pagamenti a prestazione o a pacchetti di prestazioni).

La misura dei compensi orari relativi alle consulenze dovrà essere pari a 100 €, fatti salvi casi eccezionali debitamente motivati in sede di richiesta dell'autorizzazione all'Area Sanità e Sociale in rapporto alla particolare complessità degli interventi oggetto delle consulenze. I compensi saranno determinati al netto dell'IRAP a carico dell'azienda sanitaria e della trattenuta del 5% che affluisce all'azienda di appartenenza dei dirigenti, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del CCNL dell'8.6.2000.

Per quanto attiene, invece, alle consulenze nell'ambito dello screening mammografico, il compenso viene fissato in € 4,50 a lettura, sempre al netto dell'IRAP e della trattenuta del 5%.

I predetti compensi dovranno essere corrisposti in relazione all'attività lavorativa svolta, escludendo quindi la remunerazione dei tempi di viaggio, per i quali andrà riconosciuto solo il rimborso spese secondo la normativa vigente.